I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2107/75 DEL CONSIGLIO

del 6 agosto 1975

che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con la Tunisia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (1), firmato a Tunisi il 28 marzo 1969, è stato prorogato fino al 31 agosto 1975 al più tardi da un accordo firmato a Bruxelles il 14 febbraio 1975 (2) in attesa della conclusione di un nuovo accordo;

considerando che i negoziati per la conclusione dello stesso sono ancora in corso e che è quindi opportuno prorogare nuovamente il regime che la Comunità applica agli scambi commerciali con la Tunisia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime degli scambi commerciali istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, compreso il protocollo che fissa talune disposizioni relative a tale accordo, a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità (3) e l'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo alla modifica dell'articolo 5 dell'allegato 1 dell'accordo di associazione (4) o attuato in esecuzione di tali atti, rimane applicabile nella Comunità oltre il 31 agosto 1975 e fino all'entrata in vigore di un nuovo accordo, e comunque non oltre il 31 dicembre 1975.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 agosto 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RUMOR

(1) GU n. L 198 dell'8. 8. 1969, pag. 3.
(2) GU n. L 84 del 4. 4. 1975, pag. 8.
(3) GU n. L 239 del 27. 8. 1973, pag. 20.
(4) GU n. L 202 del 24. 7. 1974, pag. 2.